

ATTO N. DD 1593

DEL 28/03/2023

Rep. di struttura DD-TA0 N. 103

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Nuova derivazione d’acqua dal Rio Lusignetto ad uso energetico”.
Comune: Ala di Stura
Proponente: RADIS di Martino Ugo & C. S.a.s.
Giudizio negativo di compatibilità ambientale

Premesso che:

in data 12/6/2018 la Società Radis di Martini Ugo & C. s.a.s con sede legale in via Sette Assedi n. 2, Cuneo (CN) - P.IVA n. 03668160041 ha presentato al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali (ora F.S. Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA) di questo Ente istanza di avvio della Fase di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i. relativamente al progetto “Nuova derivazione d’acqua dal Rio Lusignetto ad uso energetico” localizzato in Comune di Ala di Stura;

l’iniziativa in oggetto rientra infatti nella categoria progettuale n. 41 dell’Allegato B2 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i. “*Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo*” e non ricadente neppure parzialmente all’interno di aree naturali protette, per i quali la competenza è posta in capo alla Città metropolitana di Torino;

con riferimento all’iniziativa in oggetto la medesima Società proponente, con contestuale consegna in data 12/6/2018, ha presentato al competente Servizio Risorse Idriche (ora Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera) di questa Città metropolitana altresì domanda di concessione di derivazione d’acqua dal T. Lusignetto ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. e istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l’esercizio del nuovo impianto idroelettrico in oggetto;

in estrema sintesi il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico in località Chiaire del Comune di Ala di Stura con derivazione d’acqua dal T. Lusignetto in misura di una portata massima istantanea pari a 300 l/s, una portata media pari a 166 l/s, derivabile tra il 1 marzo e il 30 novembre di ogni anno, per produrre sul salto di 289,70 m la potenza nominale media di 473,5 kW con una potenza installata complessiva pari a 950 kW e una producibilità annua stimata in 2,65 GWh;

Dato atto che:

con nota prot. n. 75472 del 12/6/2018, il competente Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ha attivato le verifiche preliminari ex art. 27-bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relative alla documentazione progettuale depositata e pubblicata sul sito web della Città metropolitana di Torino e, con successiva nota prot. n. 88507 del 24/7/2018, comunicato l'avvio dell'istruttoria interdisciplinare in oggetto avendo altresì provveduto alla pubblicazione dell'avviso al pubblico ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; nell'ambito della medesima nota, come previsto ai sensi dell'art. 26, c. 5 del D.P.G.R n. 10/R 2003 e s.m.i., la procedura di VIA è stata altresì dichiarata sospesa nelle more dello svolgimento degli adempimenti relativi alla concorrenza ex art. 12 del medesimo D.P.G.R. di competenza del Servizio Risorse Idriche di questa Città metropolitana;

nell'ambito della predetta nota prot. n. 75472/2018, sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella documentazione depositata, l'Ufficio ha altresì evidenziato che i titoli abilitativi ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera e da ricomprendere e coordinare nell'istruttoria interdisciplinare in oggetto sono risultati essere i seguenti:

- autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989 in materia di vincolo idrogeologico;
- autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. in materia di vincolo paesaggistico;
- nulla osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904;

per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA della Città metropolitana già istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/4/1999;

l'istruttoria avviata è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte e con i contributi forniti dai componenti dell'Organo Tecnico e delle Autorità della Conferenza di Servizi;

lo Studio di Impatto Ambientale e la documentazione di progetto sono rimasti a disposizione per la consultazione da parte del pubblico interessato e, a seguito del periodo di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni;

con Ordinanza prot. n. 100099 del 4/9/2018 pubblicata sul BUR n. 37/2018 il competente Servizio Risorse Idriche ha parallelamente comunicato l'avvio del procedimento di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. e convocato, per il giorno 30/10/2018, la Visita Locale di istruttoria ex art. 14 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. e, per il giorno 6/11/2018, la Conferenza di Servizi ex art. 14ter della L. n. 241/1990 e s.m.i., entrambe con valore ai fini dell'istruttoria integrata con la procedura di VIA ai sensi della L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;

in data 23/10/2018 Clear Energy Sr.l. ha presentato domanda di concessione di derivazione d'acqua dal T. Lusignetto in Comune di Ala di Stura ad uso energetico per l'attuazione di un'iniziativa risultata tecnicamente incompatibile con quanto in oggetto e che, con successiva Ordinanza del citato Servizio Risorse Idriche prot. n. 138402 del 6/12/2018, a sua volta pubblicata sul BUR n. 51/2018, è stata dichiarata concorrente con la predetta domanda di concessione di derivazione d'acqua presentata in data 12/6/2018 da Radis s.a.s.;

in data 30/10/2018 si è tenuta la Visita Locale ex art. 14 D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. durante la quale si è svolto il sopralluogo istruttorio con visita dei luoghi interessati dal progetto in oggetto;

con nota prot. n. 126090 del 7/11/2018 il citato Servizio Risorse Idriche, ha comunicato al proponente che, a seguito della presentazione da parte di Clear Energy S.r.l. della predetta domanda in data 23/10/2018 risultata

concorrente, i lavori della Conferenza di Servizi già convocata per il giorno 6/11/2018 venivano sospesi e rinviati a data da destinarsi; ciò al fine di garantire che le valutazioni istruttorie inerenti alla compatibilità ambientale dei due progetti concorrenti e alla preferibilità da accordare venissero svolte contestualmente e dunque senza potenziali vantaggi per alcuno dei richiedenti;

con successiva nota prot. n. 73261 del 2/9/2019 la predetta Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera ha comunicato la ulteriore sospensione del procedimento integrato ex art. 26bis del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. in applicazione di alcune specifiche misure di salvaguardia, rivolte, tra gli altri, ai “*bacini caratterizzati da sezione di chiusura posta a quota superiore a 300 m slm di dimensioni areali inferiori a 10 kmq*” quale è il bacino idrografico oggetto di domanda di concessione, e introdotte per effetto dell'adozione, da parte di Regione Piemonte, del Progetto di revisione del Piano di Tutela delle Acque di cui alla D.G.R. n. 28-7253 del 20/7/2018 come modificato dall'Allegato A alla successiva D.G.R. n. 64-8118 del 14/12/2018;

con nuova nota in data 2/2/2022 prot. n. 16443, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, a seguito dell'approvazione da parte della Regione Piemonte del nuovo Piano di Tutela delle Acque avvenuta con D.C.R. n. 179-18293 del 2/11/2021 e del conseguente stralcio dalle relative Norme tecniche di Attuazione delle originarie previsioni di tutela, tra gli altri, dei “*bacini caratterizzati da sezione di chiusura posta a quota superiore a 300 m slm di dimensioni areali inferiori a 10 kmq*”, ha provveduto a riavviare il procedimento integrato in argomento e a ri-convocare la Conferenza di Servizi ex art. 14ter della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

in data 22/2/2022 si è tenuta in via telematica la Conferenza di Servizi simultanea ai sensi dell'art. 14ter della L. n. 241/1990 e s.m.i. nel corso della quale, alla presenza del proponente, sono emerse alcune importanti criticità rispetto all'iniziativa in oggetto ed in particolare sono stati evidenziati elementi ostativi in ordine alla possibilità di rilasciare la concessione di derivazione d'acqua richiesta e altresì relativamente alla possibilità di esprimere un giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento;

con successiva nota prot. n. 34714 del 10/3/2022, acquisita altresì la relazione di contributo tecnico scientifico di ARPA Piemonte depositata con nota prot. n. 17011 del 24/2/2022, l'Ufficio competente ha trasmesso a Radis s.a.s. la “*Comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*” ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. al fine di consentire al proponente l'esercizio del diritto di presentare per iscritto proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti;

a valle della predetta comunicazione ex art. 10bis della L. n. 241/1990, nei termini ivi prescritti e alla data odierna, non sono pervenute osservazioni né controdeduzioni da parte del proponente.

Rilevato che:

nel corso della predetta Conferenza di Servizi simultanea ARPA Piemonte ha illustrato il lavoro di analisi della domanda di concessione di derivazione d'acqua svolto in applicazione della “*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano*” di cui alla Delib. n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po come modificata e integrata con Delib. della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 3/2017 (di seguito Direttiva Derivazioni); nel corso di tale disanima ARPA Piemonte ha innanzitutto dato atto di come il T. Lusignetto risulti essere un corpo idrico cosiddetto “non tipizzato” e dunque non classificato nell'ambito dei documenti ufficiali del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (di seguito PdGPO2021) - adottato dalla Autorità di Bacino del Fiume Po con Delib. n. 1 del 24/2/2010 e successivamente, con

riferimento al terzo ciclo di gestione, adottato dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con Delib. C.I.P. n. 4 del 20/12/2021 - e che, in quanto tale, essendo oltretutto caratterizzato da una sezione di chiusura posta a quota superiore a 300 m s.l.m e comunque qualificabile come “headwater” (asta fluviale di testata di bacino) con bacino sotteso esteso meno di 10 kmq e in assenza di pressioni puntuali significative, sia da considerare a tutti gli effetti in stato ecologico “elevato”; ciò pur avendo acquisito i risultati dell’indagine *ante-operam* condotta sul corpo idrico oggetto di intervento a cura del proponente che, nel merito, sono stati valutati non sufficienti alla classificazione dello stato ecologico del corpo idrico ai sensi della normativa vigente;

in secondo luogo ARPA Piemonte ha evidenziato come, in applicazione della Direttiva Derivazioni, la valutazione della singola domanda di concessione di derivazione d’acqua in parola, stante il predetto stato ecologico “*elevato*” del corpo idrico in esame, conduca all’“*area di esclusione*” della matrice ERA che fa sì che, ai sensi della Direttiva Derivazioni, l’iniziativa in oggetto, così come proposta e rappresentata nell’ambito della documentazione di progetto, sia da riportare ad un rischio ambientale “*alto*” non compatibile con il particolare contesto ambientale di intervento;

stante quanto analizzato da ARPA Piemonte nell’ambito del contributo tecnico specialistico offerto all’istruttoria e considerato quanto di competenza valutato nell’ambito dell’esame del progetto e dell’istruttoria condotta, in sede di Conferenza di Servizi simultanea, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera, in qualità di Autorità concedente ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., ha ritenuto la concessione di derivazione d’acqua richiesta da Radis s.a.s non assentibile in quanto non compatibile con il mantenimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico oggetto di intervento;

nel corso della medesima Conferenza di Servizi la Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA della Città metropolitana, in quanto soggetto competente all’istruttoria interdisciplinare della Fase di VIA ai sensi della L.R. n. 40/1998 e del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., prendendo atto del contributo tecnico scientifico e delle valutazioni offerte da ARPA Piemonte e di quanto valutato dalla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera, ha dato atto come quanto evidenziato, con particolare riferimento all’incompatibilità della derivazione in progetto con le necessità di tutela del corpo idrico T. Lusignetto, faccia venir meno i presupposti indispensabili altresì ai fini dell’espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale;

in sintesi, preso atto di tutto quanto emerso e valutato e altresì delle osservazioni e dei pareri e contributi acquisiti, l’Autorità competente in sede di Conferenza di Servizi simultanea ha sostanzialmente dato atto di come la valutazione comparativa dei diversi interessi coinvolti abbia dato esito negativo rispetto all’autorizzabilità dell’iniziativa in oggetto e stabilito che la notifica del verbale della riunione avrebbe costituito “*comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza*” ai sensi dell’art. 10bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..

Rilevato altresì che:

le valutazioni di merito fornite da ARPA Piemonte in sede di Conferenza di Servizi simultanea sono state confermate nell’ambito della sopra citata Relazione di contributo tecnico scientifico trasmessa agli atti del procedimento con nota prot. n. 17011/2022 e inoltrata al proponente in allegato alla predetta comunicazione prot. n. 34714/2022; in particolare, l’analisi da parte delle competenti Strutture di ARPA Piemonte ha confermato come i risultati delle indagini ambientali condotte sul corpo idrico oggetto di intervento da parte del proponente non possano essere considerati ai fini della classificazione dello stesso ai sensi della normativa vigente ma come piuttosto consentano di fornire indicazioni circa la condizione *ante-operam* in

termini di eventuali criticità ambientali che potrebbero essere amplificate dalla realizzazione della nuova derivazione d'acqua in progetto; in secondo luogo ARPA Piemonte ha fornito una puntuale descrizione della valutazione del rischio ambientale ai sensi della Direttiva Derivazioni con la quale, mediante la comparazione tra stato ecologico del corpo idrico oggetto di intervento ed impatto presunto dell'opera in progetto sullo stesso corpo idrico, ha rimarcato come il nuovo prelievo sia da riportare ad una condizione di "esclusione" della matrice ERA di riferimento e tale da far presupporre un annesso rischio ambientale "alto" da intendersi come alta possibilità di deterioramento/degrado dello stato qualitativo del corpo idrico ovvero di non rispetto degli specifici obiettivi di qualità ambientale definiti ai sensi della Dir. 2000/60/CE e del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nell'ambito del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po;

Considerato che:

la sopracitata Direttiva Derivazioni costituisce strumento attuativo di una specifica misura del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po (PdGPO) e deve quindi ritenersi, ad ogni riguardo, un elaborato del vigente Piano di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'art. 65, c. 3, lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con gli effetti immediatamente vincolanti previsti dal c. 4 del medesimo art. 65; in tal senso a far data dal giorno successivo alla sua pubblicazione le disposizioni della Direttiva Derivazioni assumono carattere obbligatorio ed immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici nonché per i soggetti privati;

la Direttiva Derivazioni si applica a tutte le istanze di nuova derivazione d'acqua e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale proprio di tutti i bacini idrografici del Distretto idrografico del fiume Po individuati dall'art. 64, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e concorre all'attuazione delle disposizioni della Dir. 2000/60/CE finalizzate al raggiungimento e/o al mantenimento degli obiettivi ambientali del PdGPO per cui ogni opera o intervento richiede di considerare il principio di "non deterioramento" dello stato dei corpi idrici superficiali e di "non peggiorare" la situazione ambientale e ricercare le possibili alternative tenendo conto degli aspetti ambientali, paesaggistici ed economici; la metodologia tiene conto del divieto di deterioramento per ogni singola componente dello stato ambientale dei Corpi idrici e non solo dello stato complessivo dello stesso ai sensi di quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 74/15 del 1/7/2015;

ai sensi della Direttiva Derivazioni l'esame di una nuova derivazione idrica presuppone una valutazione del rischio ambientale connesso all'intervento medesimo che deve essere condotta da parte dell'Autorità concedente in aderenza ai dettami della stessa Direttiva e richiede approfondimenti di merito, da condurre sia in sede di progettazione sia in sede di valutazione istruttoria di una data iniziativa, e tiene obbligatoriamente conto di un approccio rivolto alla cautela e al principio di precauzione;

ai sensi della Direttiva Derivazioni, il rischio ambientale "alto" ovvero l'inserimento nella predetta classe di "esclusione" della matrice ERA di un progetto non consente all'Autorità preposta di rilasciare la concessione di derivazione d'acqua richiesta per incompatibilità del prelievo in progetto con i principi sanciti dalla Dir. 2000/60/CE e dal D.Lgs. n. 152/2006;

nella Direttiva Derivazioni la classe di rischio "esclusione" di una data derivazione in progetto è infatti associata al seguente effetto: *"è ragionevolmente certo il suo effetto negativo sulla qualità ambientale del corpo idrico. La derivazione non può essere considerata compatibile in via ordinaria. L'intervento è realizzabile solo nel caso in cui nel Piano di gestione sia stato riconosciuto al corpo idrico interessato il possesso dei requisiti per l'applicazione delle deroghe previste ai commi 5 e 7 dell'art. 4 della DQA come recepiti dall'art. 77 del D.Lgs. n. 152/2006"*;

Constatato che:

per tutto quanto sopra esaminato e richiamato, per il progetto in oggetto, non sussistono i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua richiesta né per l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale facendo venir meno, di conseguenza, anche i presupposti richiesti al fine dell'istruttoria interdisciplinare in oggetto;

Ritenuto pertanto necessario ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L. n. 241/1990 e s.m.i., disporre il rigetto e l'archiviazione della predetta domanda di VIA e la contestuale chiusura dell'istruttoria interdisciplinare in oggetto e altresì l'interruzione di ogni termine e adempimento ad essa correlato;

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- la Direttiva 2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- la Direttiva 2000/60/CE;
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- Il Testo Unico sulle acque e gli impianti elettrici 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i.;
- Il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)" come modificato dal D.P.G.R. 9.3.2015 n. 2/R;
- Il D.P.G.R. 27/12/2021 n. 14/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico";
- la D.G.R. n. 28-7253 del 20/7/2018 di "Adozione del Progetto di revisione del PTA ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 7 della legge regionale 56/1977" e la successiva D.G.R. n. 64-8118 del 14/12/2018 con la quale la Giunta Regionale ha trasmesso al Consiglio Regionale gli elaborati definitivi del PTA per l'approvazione;
- la D.C.R. n. 179-18293 del 2/11/2021 con la quale è stato approvato il "Piano di Tutela /delle

Acque (PTA)";

- il "Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po" adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del fiume Po n. 1 del 24/2/2010 e approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 7 del 17/12/2015 di adozione del "Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021" e il D.P.C.M. 27 ottobre 2016 di approvazione dello stesso;
- la "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano" ("Direttiva Derivazioni") di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 8 del 17/12/2015 come modificata e integrata con la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 3 del 14/12/2017 in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale della AdBPo n. 4/2017, di "Adozione della Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del Distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti o Direttiva Deflussi Ecologici" in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 30/STA del 13/02/2017;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 4 del 20/12/2021, "III ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del Fiume Po (PdGA). Il aggiornamento - art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del Fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs 152/2006" (PdPo2021);
- il Decreto del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 94/2022 del 27/7/2022 avente ad oggetto "art. 65, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027 (terzo ciclo di gestione), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021";
- Il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/7/2011 ed in particolare le "linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili";
- il D.Lgs. n. 387/2003 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 28/2011 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e s.m.i.;
- il D.M. 10/9/2010 recante approvazione delle "Linee Guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di

- produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
- il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15/3/1997 n. 59";
 - la L.R. 26/4/2000 n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 112/98" e s.m.i.;
 - la L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - la L. 7/4/2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
 - il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2022 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 58 del 24 maggio 2022 e il relativo obiettivo operativo "0902Ob13 - Valutazione impatto ambientale";
 - l'art. 1 comma 50 della Legge 7/4/2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;
 - l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1) per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, per quanto di competenza, di dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi dando atto che la valutazione comparativa dei diversi interessi coinvolti ha dato esito negativo all'autorizzabilità dell'iniziativa in oggetto;

2) di esprimere, ai sensi degli articoli 25 e 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di cui all'istanza presentata in data 12/6/2018, denominato "*Nuova derivazione d'acqua dal Rio Lusignetto ad uso energetico*", presentato dalla Società Radis di Martini Ugo & C. s.a.s con sede legale in via Sette Assedi n. 2, Cuneo (CN) - P.IVA n. 03668160041 e localizzato in Comune di Ala di Stura;

3) di disporre, per quanto di competenza, l'archiviazione della domanda di VIA presentata in data 12/6/2018 e la contestuale chiusura dell'istruttoria interdisciplinare in oggetto nonché l'interruzione di ogni termine e adempimento ad essa correlato;

4) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

5) di notificare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti titolari dei titoli abilitativi e atti di assenso, comunque denominati, coordinati nell'ambito del procedimento ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale competente entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 28/03/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano